

ALLEGATO "C" ALL'ATTO DI REP. N. 27759/13867

STATUTO DELLA SOCIETA' C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L.

STATUTO

della Societa' a Responsabilita' Limitata "C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L."

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART.1) E' costituita, ai sensi del codice civile e dell'articolo 17, comma primo del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, una societa' a responsabilita' limitata denominata " C.M.V. ENERGIA&IMPIANTI S.R.L.".

ART.2) La societa' ha sede legale in Cento (FE). Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potra' essere deciso dall'organo amministrativo e non comportera' modifica del presente statuto.

La societa' ha facolta' di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, recapiti, uffici, magazzini e depositi a norma di legge.

ART.3) La durata della societa' e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potra' essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.4) Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la societa' si intende eletto nel luogo risultante dal Registro Imprese.

OGGETTO

ART.5) La societa' ha per oggetto:

- l'esercizio delle attivita' di compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico, comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attivita';

- la realizzazione, la gestione, anche per conto terzi, e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte, comprese quelle rinnovabili e di qualsiasi natura;

- la gestione dei servizi relativi alla conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici e di produzione di calore;

- la realizzazione, la gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclaggio la selezione, lo smaltimento, lo sfruttamento di rifiuti di qualsiasi specie e natura.

In relazione all'attività di trattamento e smaltimento di rifiuti, la Società potrà operare altresì:

- nell'autotrasporto di rifiuti conto terzi;

- nella realizzazione di ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa l'intermediazione dei rifiuti, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

In relazione all'attività di compravendita di gas naturale ed energia elettrica, la Società potrà operare altresì:

- nel commercio di prodotti, impianti, materiali o apparati, nel settore energetico e nell'erogazione dei relativi servizi annessi e accessori;

- nei servizi integrati per la realizzazione e la gestione delle misure e degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi di energia anche presso la clientela;

- nell'acquisto e nella rivendita di beni e servizi che siano destinati a incrementare il confort e la sicurezza degli edifici;

- nella promozione di prodotti a garanzia della riparazione di guasti che possono occorrere alle apparecchiature utilizzatrici di energia elettrica e gas ovvero nei casi di danni che possono occorrere a oggetti o apparecchiature presenti nei locali utilizzati dal cliente;

- nella manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti

presso i clienti.

A titolo esemplificativo la Società potrà provvedere:

- Alla prestazione del servizio di modulazione del gas naturale, comprensivo della gestione delle relative capacità di stoccaggio;

- All'importazione ed esportazione del gas, dell'energia elettrica e degli altri prodotti energetici e alla coltivazione di gas naturale e di ogni altro tipo di gas;

- All'acquisto, alla vendita, all'affitto degli impianti e apparecchiature relativi alle attività di cui ai precedenti punti, alla loro costruzione e/o gestione, nonché all'erogazione dei servizi integrati connessi all'utilizzazione dell'energia, sia per conto proprio che di terzi;

- All'acquisto e alla rivendita di beni tesi a valorizzare il brand della Società;

- A svolgere le attività necessarie o utili per il dispacciamento, il bilanciamento e il trasporto su gasdotti e reti elettriche del gas, dell'energia elettrica e degli altri prodotti energetici oggetto di compravendita, sia per conto proprio che di terzi.

A tal fine la Società potrà operare direttamente o tramite terzi, anche strutturati con reti di vendita e di installazione oppure di avvalersi di Agenzie di vendita o collaboratori esterni incaricati di promuovere la vendita, sia in Italia che all'estero.

Può altresì svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e per una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, può assumere partecipazioni in altre società e imprese, sia italiane che straniere, che

svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria o a quella dei soggetti partecipati; può inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese nelle quali abbia direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni, ovvero che risultino sottoposte a comune controllo.

CAPITALE SOCIALE

ART.6) Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione. Le quote dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, in sede sia di costituzione, sia di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2480 e seguenti del Codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

ART.7) I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art.

2483 del Codice Civile.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applichera' la norma di cui all'articolo

2467 del Codice civile.

ART.8) Le quote sono tutte nominative e sono trasferibili per atto tra vivi e limitatamente ai soci persone fisiche per successione a causa di morte, anche a terzi.

Nel caso di cessione delle quote, viene riconosciuto agli altri soci, in misura proporzionale alle loro rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione che deve effettuare il socio che desidera procedere alla vendita.

Tale comunicazione dovra' essere fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) con l'indicazione del prezzo e dell'identita' della persona disposta all'acquisto. Entro il suddetto termine i soci, che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni di cui all'offerta dovranno darne comunicazione mediante lettera raccomandata o PEC.

In ogni caso il diritto di prelazione, comunque esercitato, dovra' riguardare l'intera quota posta in vendita: pertanto qualora taluno non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescera' agli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare; qualora invece il diritto stesso fosse esercitato complessivamente solo per parte della quota, non avra' alcun effetto.

Nel caso in cui nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o PEC nessuno dei soci abbia manifestato la volonta' di esercitare il diritto di prelazione, questo si intende rinunciato ed il socio, che desidera procedere alla vendita potra' farlo liberamente alle condizioni gia' offerte purché la vendita abbia luogo nel termine di tre mesi dall'offerta.

Gli eredi del socio privato defunto subentrano nella sua quota; in caso di pluralita' entro due mesi dal decesso essi dovranno nominare una persona con i piu' ampi poteri di rappresentanza. Le quote non potranno essere mai costituite in pegno senza il consenso scritto degli altri soci.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 8-bis) – Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento del tipo della societa';
- l'aumento di capitale sociale mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi;
- la fusione e la scissione della societa';
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della societa' all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della societa';
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice civile;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimita' e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

La raccomandata o PEC deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio

recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una decisione, esso puo' essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della societa'. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.

I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della societa', della sua redditivita', del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni, o altro termine di legge, dalla comunicazione del medesimo fatta alla societa'. Il rimborso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci

medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di un terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo caso si applica l'art. 2482 del codice civile.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ART.9) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'amministratore unico o degli amministratori;
- la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, designando in questo l'ultimo caso anche il presidente del collegio sindacale, o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione che il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare, direttamente o tramite persona delegata secondo quanto previsto al successivo art. 14, alle decisioni previste dal presente

articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

ART.10) Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e l'anticipato scioglimento della società, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale

ART.11) L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

ART.12) L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda

convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART.13) Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno piu' della meta' del capitale sociale. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno nonche' di visionare,

ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Nei casi di modificazioni dello statuto, di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure di anticipato scioglimento della società, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

ART.14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci, che risultino iscritti al Registro Imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare a norma di legge mediante delega scritta da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire in assemblea.

ART. 14-bis) L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza da altra persona designata dalla stessa assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed eventualmente due scrutatori. Ove prescritto dalla legge o nei casi in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale sarà redatto da notaio.

ART. 14-ter) Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da processo

verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nonche' ogni altra indicazione richiesta dalla legge.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

AMMINISTRAZIONE

ART.15) La societa' puo' essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

- da un amministratore unico oppure;

- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque e comunque entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo.

Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.

Dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle norme di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per i periodi di tempo nel quale tale nomina saranno applicabili, la composizione del consiglio d'amministrazione dovra' essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Tali criteri dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei soggetti cessati nel corso del mandato, prima della scadenza del loro incarico.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

L'assemblea stabilisce di volta in volta il tipo dell'Organo Amministrativo e il numero dei Consiglieri di Amministrazione. Gli amministratori restano in carica per un periodo variabile dai tre ai cinque anni dalla loro nomina e scadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'ultimo anno stabilito. L'Assemblea delibererà la durata del mandato degli Amministratori di volta in volta.

L'Assemblea stabilisce anche il compenso degli amministratori contestualmente alla loro nomina.

Il Consiglio d'Amministrazione, nominato ai sensi della normativa vigente, potrà affidare deleghe di gestione ad un solo consigliere di amministrazione, fatta salva la possibilità di attribuire deleghe anche al Presidente del Consiglio, se ciò è stato preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

In tal caso spetterà ai soci con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, non e' possibile istituire organi diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme generali in materia di societa'.

ART.16) Il Consiglio a ogni sua rinnovazione nominera' fra i suoi membri, ove l'Assemblea non vi abbia gia' provveduto, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento; in ogni caso, non saranno previsti compensi aggiuntivi per la carica di Vice Presidente.

ART.17) Il Consiglio si radunera' sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichera' necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere o dai Sindaci effettivi (se nominati). Esso e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente con avviso che dovra' essere inviato per mezzo di:

- Telefax, messaggio sms o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore e Sindaco effettivo o Revisore se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ridotti a due giorni in caso di urgenza, rispettivamente al numero di fax, di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla societa'.

Il consiglio di amministrazione e' comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalita', siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Si applicano le norme della Spa per ogni aspetto qui non disciplinato.

L'avviso dovra' indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da

trattare.

ART.18) Per la validita' delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta.

Qualunque sia la modalita' concreta di attuazione della consultazione scritta o della formazione del consenso espresso per iscritto, la relativa procedura deve essere ultimata entro il termine di trenta giorni dal primo consenso espresso.

Alle riunioni dell'Organo amministrativo si applicano integralmente le norme di cui agli ultimi commi dell'art. 13 del presente statuto in materia di audio/video conferenza.

ART.19) Le deliberazioni del Consiglio risulteranno su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

ART.20) Agli Amministratori spettera' un compenso per l'attivita' svolta a favore della societa' ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Non possono essere corrisposti agli amministratori gettoni di presenza, ne' premi di risultato approvati dopo lo svolgimento dell'attivita' a cui si riferiscono, ne' trattamenti di fine mandato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, secondo le indicazioni previste dalle normative di legge.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse da rappresentanti della Societa' nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Societa', nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, potra' assumere il relativo debito con facolta',

se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilita' viene in ogni modo esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Societa' o, comunque, con dolo o colpa grave.

ART.21) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

E' fatta espressa eccezione per il caso in cui la societa' designi un amministratore unico; in tal caso l'assemblea dei soci, all'atto della nomina, potra' attribuire all'amministratore unico i pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione oppure porre limiti a detti atti, anche diversi per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione e comunque fissare importi massimi per le operazioni da decidere, oltre i quali importi e' necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze che saranno stabilite al momento della nomina.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART.22) All'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, nei limiti dei suoi poteri, spetta, oltre la firma sociale, la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi e in giudizio, con facolta' di promuovere azioni e istanze amministrative in qualunque grado di giurisdizione anche in sede di revocazione e Cassazione, nonche' nominare avvocati e procuratori alle liti.

La firma e la rappresentanza della societa' spetteranno altresì alle altre persone cui il Consiglio o l'Amministratore Unico le abbiano deferite ai sensi del precedente articolo 21.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio avranno pure la facoltà di delegare in parte le proprie attribuzioni, a norma di legge, a procuratori per determinati atti e categorie di atti.

DIRETTORE GENERALE

Art. 23) Il Direttore Generale è nominato per un periodo di almeno di tre anni dall'Assemblea dei soci oppure, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta. Il Direttore Generale può essere riconfermato al termine dell'incarico. All'atto della nomina sarà stabilito il compenso annuale del Direttore Generale.

Egli ha la responsabilità gestionale della Società, in particolare:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, ivi compresi il bilancio economico preventivo e il programma degli investimenti, nonché del bilancio dell'esercizio;

b) dirige il personale della Società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, con il consenso dell'amministratore delegato - se nominato - limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;

c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali e al loro organico sviluppo;

d) presiede le commissioni di gara per gli appalti e acquisti soggetti a procedure a evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede

altresi' alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;

e) dispone i pagamenti e gli incassi;

f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o all'Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione puo' conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale, attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale puo' delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della Societa'.

Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore Unico, il Direttore generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico, in assenza di quest'ultimo e a parita' di compensi.

SINDACI E REVISORI

ART.24) Ove previsto dalla legge, ovvero su scelta dei soci, ritenendolo gli stessi opportuno, la societa' nomina un organo di controllo e/o di revisione legale dei conti in composizione collegiale o monocratica, nell'ambito e nei limiti consentiti dalle leggi tempo per tempo vigenti.

Qualora sia applicata la forma collegiale, il collegio si comporra' di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale e' nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso. Essi restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro

istituito presso il Ministero di Giustizia. Dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle norme di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per i periodi di tempo nel quale tale nomina saranno applicabili, la composizione del collegio sindacale dovrà essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Tali criteri dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei soggetti cessati nel corso del mandato, prima della scadenza del loro incarico.

Il sindaco unico dura in carica anch'esso per tre esercizi, fino alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito. Il Sindaco Unico è rieleggibile e deve essere un Revisore Contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Al momento della nomina del Sindaco Unico la società contestualmente delibera, di volta in volta, sulla nomina o meno di un Sindaco supplente.

L'Organo di controllo, comunque composto, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo legale dei conti, qualora questo non sia demandato per legge o per volontà dell'assemblea dei soci a un Revisore contabile o anche a uno dei componenti del collegio sindacale, se scelto quale forma di Organo di controllo.

L'Organo di controllo, comunque composto, si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso, quando collegiale, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta.

Il compenso dell'Organo di controllo, in qualsiasi forma costituito, è determinato dai

soci all'atto della nomina e per la durata dell'ufficio.

Valgono comunque tutte le disposizioni di legge, qui richiamate integralmente, in materia di Organi di controllo e revisione legale dei conti.

In alternativa all'Organo di Controllo (salvo per i casi di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art. 2477 del codice civile), la revisione legale dei conti della società e' esercitata da un Revisore Legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Non puo' essere nominato alla carica di Revisore Legale e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di incompatibilita' prevista dalla legge.

Il corrispettivo del Revisore legale e' determinato dai soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 o successive norme inderogabili di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ART.25) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procedera' alla formazione del bilancio sociale da compilarsi secondo le norme di legge vigenti.

Il bilancio dovra' essere presentato all'assemblea per la sua approvazione, nei modi e termini di legge.

ART.26) Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale finche' questa non abbia raggiunto una somma pari al quinto del Capitale sociale;

- il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle rispettive

quote, salvo che l'assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio dell'erogazione di detti utili, in tutto o in parte, al successivo esercizio e salvo sempre diverse disposizioni di legge, e sempre che l'andamento economico della società lo consenta.

ART.27) Il pagamento degli utili ai soci sarà eseguito presso la sede della società o presso una banca designata dall'Organo Amministrativo, entro il termine che dallo stesso verrà di volta in volta fissato. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

ART.28) Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali.

Qualora, inoltre, non esista l'Organo di controllo, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto a fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.29) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, o promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominati) ovvero instaurate nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, a un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede sociale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione o di suo mancato

esperimento per volonta' delle parti, le controversie indicate saranno decise, a istanza della parte piu' diligente, mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della cui circoscrizione e' posta la sede sociale, in conformita' al relativo regolamento.

L'arbitrato sara' rituale e, salva diversa decisione delle parti, la controversia verra' decisa da un collegio composto da tre membri, che operera' in conformita' al richiamato Regolamento della Camera Arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003, e ogni altra successiva che regoli la materia.

Per eventuali controversie non compromettibili in arbitri, e per eventuali provvedimenti giudiziari cautelari e/o urgenti, sara' competente in via residuale il Tribunale nell'ambito della circoscrizione si trova la sede della societa', quale Foro esclusivo.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e' competente il foro del luogo ove la Societa' ha la propria sede legale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.30) In caso di scioglimento della societa' si provvedera' per la sua liquidazione nei modi di legge a mezzo di uno o piu' liquidatori, nominati dall'assemblea straordinaria dei soci, che ne determinera' anche i poteri, le attribuzioni e i compensi.

ART.31) Per tutto quanto non e' disposto nel presente statuto e nell'atto costitutivo,



valgono le disposizioni del vigente Codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Antonio Fortini

" Andrea Zecchi notaio (L.S.)

La presente copia, composta di otto fogli, è conforme

all'originale firmato a norma di legge e si rilascia

Ferrara, li

